VERBALE DI ACCORDO

Addì, 5 giugno 1997

tra

la FIAT Spa, in nome e per conto proprio e delle Società del Gruppo, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

le Organizzazioni Sindacali FIM-FIOM-UILM-FISMIC

premesso che:

- già con accordi aziendali del 22.10.1981 e 11.11.1985 sono state regolamentate le modalità di corresponsione delle spettanze retributive

- con le innovazioni introdotte dalla legge 297/1982 e dal D.P.R. 917/1986 il sistema di calcolo delle spettanze lorde e nette a titolo di trattamento di fine rapporto richiede tempi tecnici di

elaborazione più lunghi rispetto a quanto richiesto dalla previgente normativa, anche in relazione ai tempi di pubblicazione dell'indice mensile del costo della vita necessario per il calcolo del TFR

- la dizione "all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro" (artt. 25, 6 e 20 della Disciplina Speciale, rispettivamente parte I, II e III, del vigente c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata) deve necessariamente essere interpretata tenendo conto dei tempi tecnici suddetti

si conviene quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2. a decorrere dal 1° luglio 1997 le Società provvederanno a corrispondere il trattamento di fine rapporto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro;

3. nel caso in cui il termine suddetto non venisse rispettato, le Società riconosceranno, sugli importi netti maturati dal lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto, gli interessi legali calcolati in pro-rata dal giorno successivo a quello di cui al punto 2 e sino alla data di effettiva corresponsione di tali importi.

Elenco delle Società interessate all'applicazione dell'Accordo:

FIAT SpA, FIAT Geva SpA, FIAT Sagi SRL, FIAT Re.Vi. SCpA, FIAT Information & Communication Service SRL, FIAT International SpA, Servizio Titoli SRL, ITS Information Tecnology Services SRL, Commissint SpA, SCCMT SRL, Telexis SRL, Consorzio FIAT Media Center, Consorzio Orione, Consorzio Sirio, Euren SRL, FIAT Se.P.In. SpA, FIAT Sadi SpA, Consorzio Si.No.Do., SGR SpA, Sisport FIAT SpA, Isvor FIAT SpA, FAST SRL, CRF SCpA;

FIAT Auto SpA, FIAT Auto Mains SRL, FIAT Auto Corse SpA, Maserati SpA, SATA SpA, FMA SpA, FIAT Auto Var SRL, SEVEL SpA, Targa Service SRL, Targa Assistance SRL, Dekra Italia SRL, FIAT Sava SpA, FIDIS SpA, Fidiscard SpA, Savagest SpA, Savaleasing SpA, Savarent SpA;

New Holland Italia SpA, New Holland Logistics SpA, New Holland Factoring SpA, FIAT Hitachi SpA;

Teksid SpA, Teksid For SpA;

Magneti Marelli SpA, Magneti Marelli Climatizzazione SRL, Magneti Marelli Manufacturing SpA, FIAT Ciei SpA;

FIATIMPRESIT SpA, Fenice SpA, FIAT Engineering SpA e Società controllate (Alimenta SpA, Emmepi SRL, Transfima SpA), Fisia Italimpianti SpA e Società controllate (Castalia SpA, Castalia Sistemi Idrici SpA, Segesta SpA);

Iveco SpA, Iveco Aifo SpA, Astra V.I. SpA;

Elenco delle Società interessate all'applicazione dell'Accordo:

FIAT Ferroviaria SpA - Stab. di Savigliano;

Consorzio Elasis (unità di Pomigliano, Lecce, Brindisi, Bari Centro Alimentazione Motori, Salerno);

FIAT Avio SpA, SEPA SpA;

Comau SpA, U.T.S. SpA, Italtech SpA;

FIAT GES.CO. SCpA.